

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1256-A)

RELAZIONE DELLA I^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

(RELATORE GIRAUDO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 23 GIUGNO 1965

Comunicata alla Presidenza il 23 novembre 1965

Modificazioni alle norme sull'ammissione e l'avanzamento in carriera degli impiegati civili dello Stato contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

ONOREVOLI SENATORI. — La 1ª Commissione, nell'esaminare in sede referente il presente disegno di legge, ha potuto constatare che esso risponde sostanzialmente alle indicazioni contenute nella relazione Medici del maggio 1963 e costituisce nell'insieme un notevole progresso, tanto per la selezione preventiva del personale dello Stato, nel momento della sua ammissione ai pubblici uffici, quanto per la selezione successiva, nell'avanzamento di carriera.

Si tratta, come i colleghi sanno, di operazioni complesse e delicate che involgono aspetti giuridici, tecnici ed umani esprimenti ad un tempo l'esigenza della massima efficienza dei pubblici servizi verso la collettività, e l'esigenza della più scrupolosa giustizia verso quei cittadini che pongono se stessi al servizio dello Stato.

Come per il personale di ogni tipo di organizzazione, anche per il personale dello Stato il numero e la qualità sono i due elementi costanti che vanno opportunamente commisurati ai fini dell'efficienza e dell'economicità dei servizi.

Occorre quindi badare al numero e rispettarne l'entità nei diversi gradi e nelle diverse sedi, secondo le indicazioni delle esigenze obbiettive dei servizi; ma occorre anche, e vorrei dire soprattutto, badare alla qualità del personale, poichè, entro certi limiti, la qualità può sopperire al numero, mentre il numero non solo non può sopperire alla qualità ma, al contrario, può determinare nell'organizzazione disordine e malessere in misura più che proporzionale alle unità che sovrabbondano.

L'esperienza di questi anni ci dimostra come i vigenti sistemi di reclutamento del personale statale non abbiano dato sempre i frutti sperati, sia nel caso in cui i concorrenti erano molti sia nel caso in cui, come nei concorsi riservati al personale tecnico, i concorrenti erano troppo pochi, spesso al disotto dei posti messi a concorso. Le ragioni di questa disorganicità sono molte e sono note: troppi concorsi, troppo teorici, troppo frammentari e, soprattutto, troppo lunghi nella durata complessiva, che va dal bando alla pubblicazione dei risultati.

Sono altresì note le critiche al sistema di avanzamento in carriera, che è venuto subendo variazioni molteplici e profonde da un'Amministrazione all'altra in conseguenza delle molte leggine, di cui si sono fatti promotori i vari organismi sindacali di categoria e che i singoli Ministeri prima ed il Parlamento poi hanno troppo spesso avallato.

Le correzioni, sempre necessarie ad una legge fondamentale quale è lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, non dovrebbero mai essere un atto di legislazione marginale solo per il fatto che la modifica che si propone riguarda un semplice articolo od anche solo un comma di esso. Ogni ritocco, per modesto che sia, dovrebbe essere riportato in questi casi all'intero contesto della legge ed essere valutato e soppesato con riferimento alla struttura dell'intero ordinamento del personale.

Il presente disegno di legge ubbidisce a questa regola, perchè risponde a criteri generali che investono, anche per l'avanzamento in carriera, il metodo di selezione previsto dalle norme vigenti le quali, come i colleghi ben sanno, antepongono tuttora, nei passaggi obbligati, prove di pura dottrina al possesso di una esperienza maturata e convalidata nell'esercizio delle dovute funzioni.

Se il disegno di legge non corregge tutto il sistema, nè di questo vi è bisogno, è certo che esso, integrato come sarà a breve scadenza da altri provvedimenti già presentati o in via di presentazione al Parlamento, ne determina alcuni ritocchi profondi e salutari.

I principali elementi di novità che qui si propongono possono essere così distinti e definiti:

1) tanto in sede di reclutamento quanto, e più ancora, in sede di avanzamento in carriera, selezione del personale con metodi rivolti ad accertare più efficacemente l'idoneità pratica e, quindi, l'attitudine e la maturità dei candidati per lo svolgimento delle funzioni che formano oggetto dei rispettivi concorsi;

2) facoltà dell'Amministrazione di indire, per i ruoli organici di carriere corrispon-

denti, concorsi unici di ammissione alle qualifiche iniziali;

3) funzione integrativa nei confronti di vari concorsi o, come nel caso di promozione a Direttore di sezione, sostitutiva del concorso di idoneità, che vengono ad assumere rispettivamente i corsi di formazione e di integrazione, nonchè i corsi di aggiornamento.

A questi tre aspetti fondamentali di innovazione che il disegno di legge intende apportare, altri se ne aggiungono, di rilievo, riferentisi ai concorsi nella qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto del personale tecnico, alla riduzione del numero delle prove scritte, alle caratteristiche di queste e della prova orale, alla composizione delle commissioni esaminatrici, alla durata del periodo iniziale di prova, alle promozioni nella carriera esecutiva, alla delega richiesta dal Governo per adeguare alle norme in esame le carriere di dipendenti attualmente disciplinate da norme particolari, ed altre proposte che trovano preciso riferimento nella relazione del Governo, cui mi permetto rinviare i colleghi per ogni più dettagliata conoscenza.

Devo informare il Senato che il Governo ha proposto alla Commissione due articoli aggiuntivi, l'articolo 1-bis e l'articolo 24-bis che sono stati accolti dalla Commissione stessa.

L'articolo 1-bis prevede, ad integrazione della materia dei concorsi, la possibilità di bandire concorsi limitati agli uffici aventi sede in determinate regioni, ma con facoltà per tutti i cittadini, con qualunque residenza, di parteciparvi.

Tale disposizione risponde all'esigenza di assicurare il fabbisogno di personale, sia amministrativo che tecnico, agli uffici aventi sedi nelle circoscrizioni territoriali delle regioni; e ciò non soltanto nell'interesse, indubbiamente preminente, dell'Amministrazione, ma anche degli stessi vincitori i quali sono in grado di conoscere sin dall'atto della

partecipazione al concorso, la sede (regionale) di destinazione.

L'articolo 24-bis disciplina il trasferimento di sede a domanda, e, nell'intento di offrire ai dipendenti la possibilità di concorrere all'assegnazione delle sedi vacanti con maggiori probabilità di successo di quelle attuali, fa divieto all'impiegato, che abbia già ottenuto, a domanda, l'assegnazione di una determinata sede, di presentare una nuova istanza per altra sede, se non siano trascorsi almeno tre anni dal precedente trasferimento. Per esigenze di servizio, invece, il trasferimento può essere disposto in ogni momento.

Ferma restando tale disposizione, al secondo comma è previsto che gli impiegati che siano stati nominati a seguito di concorsi regionali di cui all'articolo 1-bis, non possono essere, per un quinquennio, trasferiti ad uffici con sede in regioni diverse da quelle di prima nomina e ciò neppure per esigenze di servizio. Per il combinato disposto del primo e secondo comma, tali impiegati, quindi, nel primo quinquennio di servizio possono essere trasferiti ad uffici aventi sede nella stessa regione, solo per esigenze di servizio nei primi tre anni di tale quinquennio, e, anche a domanda, negli ultimi due anni.

La disposizione è intesa ad assicurare, specie alle regioni settentrionali della penisola, un minimo di permanenza degli impiegati di prima nomina che, provenendo nella stragrande maggioranza dalle regioni meridionali, tendono a raggiungere la propria sede di origine, o quanto meno quelle viciniori, determinando un superaffollamento nelle medesime e un correlativo grave depauperamento di personale negli uffici del Nord.

Nel concludere questa relazione, mi onoro rivolgere, a nome della 1^a Commissione permanente, l'invito all'Assemblea perchè, dopo aver esaminato attentamente il disegno di legge, lo voglia approvare.

GIRAUDO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

(Concorsi unici)

Per i ruoli organici di carriera corrispondenti, anche se appartenenti a diverse Amministrazioni, può essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai Ministri e ai Ministeri interessati sono devolute rispettivamente al Presidente ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Con regolamento, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno determinati i ruoli che possono essere raggruppati agli effetti del primo comma, nonchè i programmi di esame, i titoli di studio richiesti, le procedure per l'esple-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Concorsi unici)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

tamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici.

Art. 2.

(*Programma degli esami*)

Il programma degli esami è stabilito con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) *per le carriere direttive*: gli esami devono essere diretti a valutare la personalità del candidato, mediante l'accertamento delle sue attitudini ad inserirsi come elemento attivo e responsabile nell'Amministrazione dello Stato, della sua maturità di pensiero e capacità di sintesi e di giudizio, nonché del possesso della necessaria cultura economico-giuridica, o tecnica, di base.

Gli esami consistono almeno in tre prove scritte ed in un colloquio;

b) *per le carriere di concetto*: gli esami devono essere diretti ad accertare nel candidato l'attitudine a ricoprire l'impiego cui aspira ed una adeguata cultura generale, nonché il possesso di cognizioni economico-giuridiche, o tecniche, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Gli esami consistono almeno in due prove scritte ed in un colloquio;

c) *per le carriere esecutive*: gli esami devono essere diretti ad accertare nel candidato l'attitudine a ricoprire l'impiego cui aspira ed un'adeguata cultura generale, nonché la idoneità all'uso di speciali macchine di ufficio o il possesso di cognizioni tecni-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 1-bis.

(*Concorsi regionali*)

I concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Art. 2.

(*Programma degli esami*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

che necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera.

Gli esami consistono almeno in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio;

d) per le carriere tecniche, direttive e di concetto, possono essere previste, in aggiunta o in sostituzione delle prove scritte, uno o più prove pratiche.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche e deve concorrere a valutare la personalità del candidato.

Art. 3.

(*Bando di concorso*)

Il termine di presentazione delle domande è non inferiore a trenta e non superiore a quarantacinque giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto che indice il concorso.

Il decreto stesso fissa il diario delle prove scritte e pratiche, la sede e il programma degli esami.

Art. 4.

(*Commissioni esaminatrici*)

I componenti delle Commissioni esaminatrici possono essere scelti, per non più di due quinti, anche tra il personale in quiescenza.

I componenti in attività di servizio possono essere esonerati dalle normali attribuzioni durante l'effettivo espletamento delle prove del concorso e per il tempo strettamente necessario alla formazione delle graduatorie.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per esami ovvero per titoli ed esami possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino i 500, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il Presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(*Bando di concorso*)

Identico.

Art. 4.

(*Commissioni esaminatrici*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

tuite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle Commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250.

Art. 5.

(Ammissione alle prove del concorso)

Salvo quanto disposto dall'articolo 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando di concorso.

Art. 6.

(Concorso per titoli e per esame speciale)

I posti disponibili nella qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto del personale tecnico possono essere conferiti, per non oltre la metà, mediante concorsi per titoli e per esame speciale riservati a coloro che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio con una votazione non inferiore, rispettivamente, a punti 100 su 110 per i diplomi di laurea e ad una media di otto decimi per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado.

L'esame speciale consiste in un colloquio analogo a quello previsto quale prova orale per i normali concorsi per esami.

I vincitori dei concorsi per titoli e per esame speciale non possono conseguire la nomina in ruolo se, durante il periodo di prova, non abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso di formazione previsto dall'articolo 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Ammissione alle prove del concorso)

Identico.

Art. 6.

(Concorso per titoli e per esame speciale)

I posti disponibili nella qualifica iniziale delle carriere direttive e di concetto del personale tecnico possono essere conferiti, per non oltre la metà, mediante concorsi per titoli e per esame speciale riservati a coloro che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio con una votazione non inferiore, rispettivamente, a punti 100 su 110 per i diplomi di laurea e ad una media di 7,5 decimi per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 7.

(*Nomina ad inserviente e ad agente tecnico*)

La nomina ad inserviente e ad agente tecnico in prova si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esame, al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'esame consiste in una prova scritta di cultura generale, a risposte sintetiche, ed è integrato da una prova di idoneità tecnica per gli aspiranti a posti di agente tecnico.

I concorsi possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Art. 8.

(*Limite di età per l'ammissione ai concorsi*)

Il limite superiore di età per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico che hanno inizio dalla qualifica di consigliere di seconda classe, o equiparata, è elevato a trentacinque anni.

Art. 9.

(*Titoli di preferenza*)

Ai titoli di preferenza a parità di merito previsti, per l'ammissione alle varie carriere, dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, è aggiunto, dopo l'ultimo, quello relativo a coloro che hanno prestato il servizio militare di leva.

Art. 10.

(*Durata del periodo di prova*)

Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 7.

(*Nomina ad inserviente e ad agente tecnico*)

Identico.

Art. 8.

(*Limite di età per l'ammissione ai concorsi*)

Identico.

Art. 9.

(*Titoli di preferenza*)

Identico.

Art. 10.

(*Durata del periodo di prova*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 11.

(*Promozione a direttore di sezione*)

I posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti per un quinto, computando per posto intero la frazione di posto, ai vincitori del concorso per merito distinto di cui all'articolo successivo e per quattro quinti a coloro che abbiano superato il corso di aggiornamento di cui all'articolo 12.

Il concorso per merito distinto ed il corso di aggiornamento sono indetti contemporaneamente ogni anno; le promozioni conferite decorrono a tutti gli effetti, esclusa la corresponsione delle competenze arretrate, dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data del bando.

Al concorso ed al corso sono ammessi a partecipare i consiglieri dello stesso ruolo che, alla data del bando, abbiano compiuto, rispettivamente, nove e undici anni di effettivo servizio nella carriera.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere di concetto il servizio prestato con qualifica non inferiore a segretario aggiunto è valutato per metà e per non più di quattro anni complessivi.

L'ammissione al concorso e al corso è subordinata al parere favorevole del Consiglio di amministrazione il quale, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato e delle attitudini all'esercizio delle funzioni direttive. Il Consiglio attribuisce agli impiegati riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per merito distinto e al corso di aggiornamento un coefficiente numerico di valutazione della personalità fino ad un massimo rispettivamente di due e cinque punti.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di ammissione in carriera; le pubblicazioni ivi previste sono fatte soltanto sul *Bollettino Ufficiale* dell'Amministrazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(*Promozione a direttore di sezione*)

I posti disponibili nella qualifica di direttore di sezione sono conferiti per un quinto, computando per posto intero la frazione di posto, ai vincitori del concorso per merito distinto di cui all'articolo successivo e per quattro quinti a coloro che abbiano superato il corso di aggiornamento di cui all'articolo 13.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 12.

(*Concorso per merito distinto*)

Il concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente teorico-pratico ed almeno una deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'Amministrazione.

Le prove di esame devono tendere ad accertare la cultura professionale, la capacità organizzativa e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo, economico-finanziario e tecnico.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi. La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto in quella orale e del coefficiente di valutazione della personalità attribuito dal Consiglio di amministrazione. A parità di votazione ha la preferenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

I vincitori del concorso per merito distinto hanno la precedenza sui promossi mediante corsi di aggiornamento.

Gli impiegati che, pur avendo superato gli esami di concorso per merito distinto, non conseguono la promozione per l'insufficienza di posti hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie dei successivi concorsi in base alla votazione riportata, maggiorata di un coefficiente di anzianità pari a cinquanta centesimi di punto per ogni anno di effettivo servizio maturato dopo la fine del concorso al quale hanno partecipato. Non si computano gli anni per i quali gli interessati hanno riportato un giudizio complessivo inferiore ad ottimo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(*Concorso per merito distinto*)

Il concorso per merito distinto consiste in tre prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente teorico-pratico ed almeno due debbono avere particolare attinenza ai servizi di istituto dell'Amministrazione.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 13.

(*Corso di aggiornamento*)

Il corso di aggiornamento dura non meno di tre mesi. Esso è di indirizzo spiccatamente professionale e, pur non trascurando l'approfondimento della cultura giuridico-amministrativa ed economica, o scientifica, indispensabile per l'esercizio delle funzioni direttive, verte essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare una razionale organizzazione dell'Amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficacia, della sua azione.

Al termine del corso gli allievi, ritenuti meritevoli dal Collegio dei docenti, sono sottoposti ad un esame costituito da due prove scritte e da un colloquio vertenti sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento durante il corso.

La Commissione esaminatrice è costituita dal Collegio dei docenti integrato da un consigliere di Stato, con funzione di presidente.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi e l'esito delle prove è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse inferiore a ventuno.

La votazione complessiva è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, del voto ottenuto nel colloquio e del coefficiente di valutazione della personalità attribuito dal Consiglio di amministrazione. A parità di voto ha la preferenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Gli impiegati che, pur avendo superato il corso, non conseguono la promozione per insufficienza di posti, hanno titolo, ove non partecipino ad un nuovo corso, ad essere inseriti nelle graduatorie dei successivi corsi in base alla votazione riportata, maggiorata di un coefficiente di anzianità pari ad un punto per ogni anno di effettivo servizio maturato dopo la fine del corso al quale hanno partecipato. Non si computano gli anni per i quali gli interessati hanno riportato un giudizio complessivo inferiore a « ottimo ».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 13.

(*Corso di aggiornamento*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

Gli impiegati che non hanno superato due corsi di aggiornamento consecutivi non possono chiedere di partecipare ad un altro se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di approvazione della graduatoria dell'ultimo corso frequentato. In ogni caso non si possono frequentare più di tre corsi.

Art. 14.

(Nomina a vice direttore delle carriere speciali)

La nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparata, delle carriere speciali è conferita, nel limite dei posti disponibili, agli impiegati delle relative carriere di concetto che abbiano superato un corso di integrazione di durata non inferiore a tre mesi.

Al corso sono ammessi a partecipare i segretari, o equiparati, che, alla data del bando, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera e siano in possesso di diploma di laurea o titolo equipollente, ovvero abbiano compiuto complessivamente tredici anni di effettivo servizio nella carriera e siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi quinto e sesto, ed all'articolo 13 della presente legge.

Art. 15.

(Promozione a primo segretario)

I posti disponibili nella qualifica di primo segretario, o qualifica equiparata, sono conferiti, per un quarto, mediante concorso per merito distinto, computando per posto intero la frazione di posto, e, per tre quarti, mediante esame di idoneità.

Il concorso per merito distinto e l'esame di idoneità sono indetti contemporaneamente ogni anno; le promozioni conferite decorrono a tutti gli effetti, esclusa la correspon-

(Segue: *Testo approvato dalla Commissione*)

Art. 14.

(Nomina a vice direttore delle carriere speciali)

Identico.

Identico.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, commi quinto e sesto, ed all'articolo 13 della presente legge.

Art. 15.

(Promozione a primo segretario)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

sione delle competenze arretrate, dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data del bando.

Al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data del bando, abbiano compiuto rispettivamente nove e undici anni di effettivo servizio nella carriera.

Gli indicati periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati forniti di laurea o titoli equipollenti.

Per gli impiegati provenienti dalle carriere esecutive il servizio prestato, con qualifica non inferiore ad archivista, è valutato per due terzi e per non più di quattro anni complessivi.

L'ammissione al concorso per merito distinto e all'esame di idoneità è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, delle attitudini ad esercitare le funzioni della qualifica superiore e del risultato conseguito nei corsi di formazione.

Art. 16.

(*Esame per la promozione
a primo segretario*)

Gli esami del concorso per merito distinto consistono in due prove scritte ed in una prova orale. Le prove scritte sono a carattere prevalentemente pratico ed una di esse deve avere particolare attinenza ai servizi d'istituto dell'Amministrazione.

L'esame di idoneità consiste in un colloquio vertente sui servizi d'istituto.

Le prove del concorso per merito distinto e dell'esame di idoneità devono tendere ad accertare la cultura professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

Nel concorso per merito distinto sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(*Esame per la promozione
a primo segretario*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottiene almeno la votazione di otto decimi. La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportata nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Ai soli effetti dell'eventuale promozione per idoneità, sono ammessi alla prova orale del concorso per merito distinto anche i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

L'esame di idoneità non s'intende superato se il candidato non ottiene almeno la votazione di sette decimi nel colloquio sui servizi d'istituto o, nel caso previsto dal precedente comma, nella prova orale del concorso per merito distinto.

I candidati del concorso per merito distinto che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi del precedente comma sono collocati, qualora abbiano l'anzianità richiesta per la ammissione all'esame di idoneità, in una graduatoria, in base alla votazione riportata nella prova orale, con gli impiegati che abbiano superato l'esame di idoneità. A parità di votazione costituisce titolo di preferenza l'aver conseguito l'idoneità nel concorso per merito distinto. Qualora non abbiano l'anzianità di undici anni di effettivo servizio nella carriera, ridotti a nove per i laureati, i candidati predetti sono collocati nella graduatoria unica formata per l'esame di idoneità al quale essi avrebbero potuto partecipare dopo aver compiuto la prescritta anzianità di servizio.

Fermo quanto previsto nel comma precedente, nel concorso per merito distinto e nell'esame di idoneità, a parità di voto, ha la preferenza il candidato collocato prima nel ruolo di anzianità.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di ammissione in carriera; le pubblicazioni ivi previste sono fatte soltanto sul *Bollettino Ufficiale* dell'Amministrazione.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del Governo*).

Art. 17.

(*Programma degli esami di promozione*)

I programmi degli esami di promozione previsti dalla presente legge saranno determinati con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica.

Per le carriere direttive e di concetto del personale tecnico possono essere previste, in aggiunta o in sostituzione delle prove scritte, una o più prove pratiche.

Art. 18.

(*Promozione a primo archivista*)

La promozione a primo archivista, o qualifica equiparata, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli archivisti dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali in base all'articolo 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o alle preesistenti analoghe disposizioni, l'anzianità di servizio richiesta dal precedente comma per la promozione a primo archivista è ridotta a due anni.

Nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni nelle carriere esecutive si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 19.

(*Promozioni a particolari qualifiche degli impiegati dei ruoli aggiunti*)

Ai fini della promozione alle qualifiche di direttore di sezione, vice direttore delle carriere speciali, primo segretario, primo archivistista e qualifiche equiparate, gli impiegati dei ruoli aggiunti sono ammessi, insieme

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(*Programma degli esami di promozione*)

Identico.

Art. 18.

(*Promozione a primo archivista*)

Identico.

Art. 19.

(*Promozione a particolari qualifiche degli impiegati dei ruoli aggiunti*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

con gli impiegati dei ruoli organici corrispondenti, a partecipare ai concorsi, corsi, esami e scrutini previsti per questi ultimi, purchè abbiano maturato nel ruolo aggiunto e transitorio una anzianità complessiva o di qualifica pari a quella prescritta dagli articoli 11, 14, 15 e 18 della presente legge.

Art. 20.

(*Disposizioni particolari per il personale del Ministero degli affari esteri*)

Al personale del Ministero degli affari esteri continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte III, titolo I, capo II del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto al comma successivo.

Il secondo comma dell'articolo 234 del predetto testo unico è sostituito dal seguente:

«Le promozioni alla qualifica di primo commissario amministrativo, nella carriera direttiva dei servizi amministrativi, e alla qualifica di primo cancelliere ed equiparato nelle carriere di concetto, sono conferite mediante concorso per titoli agli impiegati delle rispettive carriere che nelle medesime abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio ».

Art. 21.

(*Esami in corso*)

I concorsi e gli esami di ammissione e di avanzamento in carriera già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge sono espletati secondo le disposizioni in vigore anteriormente alla legge stessa.

Nei confronti degli idonei dei concorsi di merito distinto e degli esami di idoneità per la promozione a direttore di sezione e primo segretario, o qualifiche equiparate precedentemente espletati o da espletare ai sensi del primo comma, e collocati o da collocare nel-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 20.

(*Disposizioni particolari per il personale del Ministero degli affari esteri*)

Identico.

Art. 21.

(*Esami in corso*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

le graduatorie uniche di cui rispettivamente agli articoli 165, comma settimo, e 177, comma terzo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni dei citati articoli. Coloro che hanno conseguito l'idoneità nei concorsi per merito distinto e non hanno maturato l'anzianità minima prescritta per la ammissione all'esame di idoneità possono essere promossi, ove vi sia disponibilità di posti, prescindendosi da tale anzianità di servizio, ma dopo tutti gli idonei che ne siano in possesso.

Art. 22.

(*Primo corso*)

Nella prima applicazione della presente legge, il corso di aggiornamento di cui all'articolo 13 ed il corso di integrazione di cui all'articolo 14 possono essere articolati in non più di tre sezioni distinte di durata trimestrale da tenere anche in periodi successivi ma nello stesso anno con lo stesso programma di studi, gli stessi docenti e la stessa Commissione esaminatrice.

Gli allievi delle varie sezioni che hanno superato il corso sono inseriti in un'unica graduatoria in base alla votazione complessiva conseguita.

Art. 23.

(*Disposizione transitoria*)

Nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, al concorso per titoli e per esame speciale per la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive del personale tecnico possono essere ammessi anche coloro che abbiano conseguito il diploma di laurea con una votazione non inferiore a punti 90 su 110.

Art. 24.

(*Disposizioni speciali*)

Restano salve le speciali disposizioni di legge che in via transitoria prevedono, per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 22.

(*Primo corso*)

Identico.

Art. 23.

(*Disposizione transitoria*)

Identico.

Art. 24.

(*Disposizioni speciali*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

impiegati in particolari condizioni, la possibilità di conseguire la promozione a direttore di sezione, vice direttore delle carriere speciali, primo segretario e primo archivista mediante scrutinio per merito comparativo o per merito assoluto.

Tuttavia, al concorso per merito distinto od all'esame di idoneità per la promozione a direttore di sezione, al concorso per esami per la nomina a vice direttore delle carriere speciali, al concorso per merito distinto od all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario, al concorso per esami per la promozione a primo archivista, contemplati dalle disposizioni transitorie di cui al precedente comma, devono intendersi sostituiti il concorso per merito distinto o il corso di aggiornamento, il corso di integrazione, il concorso per merito distinto o lo esame di idoneità e lo scrutinio per merito comparativo previsti, rispettivamente, dagli articoli 11, 14, 15 e 18 della presente legge.

Art. 25.

(*Applicabilità*)

Le disposizioni della presente legge si applicano agli impiegati civili dello Stato, ivi compresi quelli delle Amministrazioni ad

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 24-bis.

(*Trasferimento di sede*)

L'impiegato di prima nomina e quello già trasferito a domanda non possono chiedere il trasferimento ad altra sede, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prima che sia trascorso un triennio.

Salvo quanto disposto al comma precedente, i vincitori dei concorsi regionali, di cui all'articolo 1-bis, non possono essere trasferiti ad uffici aventi sede in altra regione, prima che abbiano compiuto un quinquennio di effettivo servizio nella regione nella quale sono stati nominati all'impiego.

Art. 25.

(*Applicabilità*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*).

ordinamento autonomo, le cui carriere siano disciplinate dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per adeguare alle disposizioni della presente legge gli ordinamenti degli impiegati civili dello Stato le cui carriere sono disciplinate da norme particolari.

Le norme delegate di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello per il Tesoro.

Art. 26.

(*Norme incompatibili*)

Sono abrogate le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

articolo 3, comma quinto; articolo 6, commi primo e secondo; articolo 10, comma primo; articolo 161, commi secondo e terzo; articolo 164; articolo 165; articolo 173, commi secondo e terzo; articolo 176; articolo 177; articolo 182, commi secondo e terzo; articolo 185; articolo 187; articolo 190; articolo 196; commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto; articolo 348; articolo 354.

È altresì abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

Art. 26.

(*Norme incompatibili*)

Identico.